

T.A.R. Campania sez. VI, 18/01/2021, n. 412

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2020, proposto da (omissis), rappresentata e difesa dall'advvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

A) del decreto n. 333-d/36202 del 07.02.2020 notificato in data 10.02.2020 adottato dal Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- con cui la ricorrente Ã stata sospesa cautelatamente dal servizio per gravi motivi senza limiti temporali;

B) della nota cat.7.5/10.5 ris del 06.02.20 del Direttore del Centro Polifunzionale -Scuola Tecnica di Polizia di Roma- di cui si ignora il contenuto;

C) se ed in quanto lesiva della nota prot.555/rs/01/96/6301;

D) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, successivo e/o comunque anche incidentalmente connesso e/o consequenziale, ancorchÃ© in data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 11.11.2019 la ricorrente, agente della Polizia di Stato, veniva convocata presso la scuola allievi di Caserta al fine di frequentare il 12° corso di formazione professionale per appartenenti ai gruppi sportivi restituiti ai ruoli ordinari.

1.1. Durante una pausa dal corso, in data 4 febbraio 2020, venivano realizzati dei video con il telefono cellulare di proprietà della ricorrente, in cui essa ricorrente compariva unitamente ad una collega, ambedue in divisa, esibendosi in un duetto e in una sorta di balletto.

1.2. I due filmati di 15 secondi e 13 secondi l'uno venivano caricati sul *social network* denominato *Tik Tok* e, dunque, diffusi sul *web*, benché rimossi dopo poche ore dalla loro pubblicazione, suscitando taluni commenti negativi da parte di utenti.

1.3. Il giorno successivo la ricorrente veniva convocata dal direttore della Scuola Allievi Agenti di Caserta che provvedeva a richiamarla oralmente per il comportamento tenuto.

1.4. In data 7 febbraio 2020, indi, dietro proposta del direttore del centro polifunzionale scuola tecnica di polizia del 6 febbraio 2020, il resistente Ministero provvedeva a sospendere cautelativamente dal servizio la ricorrente ai sensi dell'art. 92 del DPR 3/57, atteso che i filmati in questione *mostrano la dipendente esibirsi in uniforme in atteggiamenti indecorosi*, non consoni allo *status* di appartenente alla Polizia di Stato, *suscitando commenti di utenti del web lesivi dell'immagine dell'Istituzione*.

1.5. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:

violazione e falsa applicazione dell'art. 92 del dpr 3/1957 violazione degli artt. 3, 15, 21 costituzione violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9, 10 e 10-bis l. n. 241/90 difetto di istruttoria carenza di motivazione travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto mancata ponderazione dei contrapposti interessi genericità contraddittorietà irragionevolezza- ingiustizia manifesta sviamento dalla causa tipica- violazione e falsa applicazione dell'art. 19 dpr 737/81- incompetenza, stante la insussistenza dei gravi motivi che solo valgono a giustificare il provvedimento di sospensione impugnato; e, invero, la pubblicazione dei due video sarebbe avvenuta fortuitamente; in ogni caso, la ricorrente si sarebbe tempestivamente attivata per rimuoverli, altresì cancellando l'*account* sul *social network* in questione e rimuovendo la relativa applicazione dal proprio telefono cellulare; comunque, la natura stessa dei filmati non assumerebbe connotati di gravità tali da giustificare la adozione del grave provvedimento urgente che ne occupa.

1.6. Si costituiva lâ?intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame.

1.7. La causa veniva al fine, dopo una ulteriore memoria difensiva della parte ricorrente, introitata per la decisione nella odierna udienza, tenutasi da remoto ai sensi dellâ?art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137.

DIRITTO

2. Il ricorso Ã? fondato.

2.1. E, invero, siccome Ã? testualmente dato leggere nel gravato provvedimento e negli atti presupposti, la sospensione Ã? stata disposta:

â? essendo venuto meno il rapporto fiduciario â?per lo svolgimento delle attivitÃ istituzionaliâ?;

â? in ragione della pubblicazione dei due video su di un noto *social network*, ove la ricorrente ed una collega, in uniforme, si esibivano in attivitÃ canore e ludiche, â?suscitando commenti di utenti del web lesivi dellâ?immagine dellâ?Istituzioneâ?.

2.2. Orbene, siccome acclarato *per tabulas*, allâ?esito del deposito dei filmati *de quibus* operato dalla Amministrazione in ossequio allâ?ordine istruttorio di questo TAR:

â? la condotta della ricorrente si Ã? sostanziata nel consentire riprese filmate, di pochissimi secondi, che la ritraevano in uniforme e in atteggiamenti ludici;

â? la immissione sul *web* di tali filmati si Ã? concretata per uno *spatium temporis* assai esiguo;

â? la rimozione dei filmati e la cancellazione dellâ?account della ricorrente Ã? avvenuta in tempi assai celeri;

â? la ricorrente ha fornito oralmente delle giustificazioni -scarsa dimestichezza con lâ?utilizzo del dispositivo elettronico e, in particolare, del *social network* in questione- funzionali ad elidere ovvero a temperare il disvalore della condotta *de qua*.

2.2.1. Di guisa che, proprio la specifica natura della condotta contestata -e la concreta scansione temporale che risulta averla connotata- imponeva alla Amministrazione, al piÃ¹ la assunzione del â?punto di vistaâ? della interessata, in ossequio altresÃ? al principio della *massima acquisizione degli interessi al procedimento*, allâ?esito di una articolata *interlocuzione di matrice disciplinare*; ciÃ² che, invero, poscia Ã? effettivamente avvenuto.

2.2.2. E, invero, rimane ferma la possibilitÃ di emanare senza indugio il provvedimento di sospensione cautelare, epperÃ² solo ed esclusivamente nella ricorrenza di:

â?? peculiari ragioni di *celeritas* ed urgenza, debitamente ed idoneamente rappresentate dalla Autorit  , e giustificate in una ottica di non ritardabile protezione dellâ??interesse pubblico ad evitare la ulteriore presenza dellâ??agente in servizio;

â?? pregnanti esigenze di tutela dellâ??apparato e della immagine del corpo ove la ricorrente   incardinata, perseguendo altres   lâ??interesse della Amministrazione preordinato ad assicurare che lâ??espletamento di compiti e mansioni particolarmente delicate sia affidato a personale dotato di peculiari caratteristiche di probit  ed affidabilit  ; in tal guisa neutralizzando, anche in funzione precauzionale e cautelare, il pericolo e/o il rischio che alla Amministrazione possa rivenire dal mantenimento in servizio di un dipendente che non offra pi   le dovute garanzie al riguardo.

2.3. Sono giustappunto tali *condiciones* a non essere, per vero, rinvenibili nella fattispecie che ne occupa, avuto riguardo: *i)* al grado di disvalore della condotta, sotto il profilo oggettivo e soggettivo (in ragione del tempo limitato di diffusione dei filmati e del â??ravvedimento   della ricorrente); *ii)* alla inesistenza di effettive ragioni di urgenza.

2.3.1. Di guisa che non pu   che riespandersi â??recte, non trova compressione- la regola generale della previa interlocuzione procedimentale, insuperabile presidio di legalit  , trasparenza, buon andamento ed imparzialit  della Amministrazione (artt. 97 Cost. e 41 Carta di Nizza), che solo pu   essere assicurata dal procedimento disciplinare.

2.3.2. Nella fattispecie in esame, la formulazione del giudizio di disvalore avrebbe dovuto essere preceduta -non ricorrendo speciali ragioni di urgenza, nella specie non immediatamente percepibili e peraltro solo genericamente allegate dalla Amministrazione- dalla acquisizione di ulteriori elementi istruttori, anche *sub specie* di audizione -ovvero di deduzioni scritte- delle persone informate dei fatti, e massimamente dellâ??interessata, al fine di verificare la natura delle condotte da lei poste in essere, la loro natura deontologicamente non corretta o inopportuna, il grado di colpevolezza dellâ??agente, la effettiva esistenza di un *vulnus* al prestigio e al decoro della Polizia di Stato, e la eziologica riconducibilit  di detto *vulnus* ad esse condotte.

2.4. E, invero, va quivi ribadita:

â?? la funzione tipicamente *cautelare e preventiva* della sospensione cautelare facoltativa contemplata dallâ??art. 92 del DPR 3/57, teleologicamente preordinata allâ??immediato allontanamento del dipendente e ad impedire che la sua permanenza in servizio possa tradursi in un grave pregiudizio allâ??immagine e al prestigio dellâ??Amministrazione;

â?? la *alterit * di tale funzione rispetto a quella punitiva *stricto sensu* intesa, atteso che al gravato provvedimento -in quanto diretto a perseguire dâ??urgenza il superiore interesse dellâ??Amministrazione alla immediata, ancorch   provvisoria, rimozione dal servizio del dipendente-   estranea la logica squisitamente *punitiva e afflittiva* che   propria della *potestas*

sanzionatoria e disciplinare.

2.4.1. Di talché:

È proprio tale funzione *preventiva e precauzionale* a giustificare la adozione del provvedimento di sospensione *anche prima* che sia iniziato il procedimento disciplinare, ma solo allorquando ricorrano *gravi motivi*;

nella fattispecie *de qua agitur*, all'esito della compiuta disamina della documentazione video posta a fondamento della gravata determinazione, non paiono rinvenibili i *gravi motivi* *ex lege* contemplati, stante la inidoneità dei fatti contestati -tenuto conto della natura dei due filmati che *solo* riguardano la ricorrente, nonché del lasso temporale di poche ore in cui essi filmati sono stati resi disponibili all'interno di un *social network* a concretare una grave minaccia al decoro e al prestigio della Amministrazione, tale da prescindere dal (e da precedere il) procedimento disciplinare, di poi successivamente iniziato.

Ciò che vale a vieppiù persuadere della mancanza *ex ante* di particolari situazioni di urgenza e, indi, di una irreversibile rottura del rapporto fiduciario, tale da impedire un sia pur minimo confronto in contraddittorio prima dell'allontanamento dal servizio, per contro disposto *ex abrupto, illico et immediate*, con esplicazione del potere in guisa sviata, oltre che lesiva delle guarentigie difensive della ricorrente.

3. Non si rinvencono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il gravato provvedimento di sospensione dal servizio.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese della fase di merito, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. (*omissis*), siccome dichiaratosi antistatario.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei signori magistrati:

(omissis)

Campi meta

Massima : *La sospensione cautelare di un agente di polizia deve essere una misura eccezionale, applicabile solo in presenza di gravi motivi e di un'urgenza dimostrata che pregiudichino l'immagine e il prestigio dell'istituzione, e non può sostituire il diritto a un giusto procedimento disciplinare che garantisca la difesa dell'interessato e una valutazione proporzionata della sua condotta.*

Supporto Alla Lettura :

SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE MILITARE

Le norme inerenti la disciplina militare sono riportate nel d. lgs. 66/2010 che definisce i principi fondanti della disciplina militare: sancendo le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità da cui scaturiscono i principi di gerarchia ed i conseguenti rapporti di subordinazione e dovere dell'obbedienza intesa come esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.

Le sanzioni disciplinari si differenziano in:

- **sanzioni disciplinari di stato:** sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da 1 a 12 mesi; sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da 1 a 12 mesi; cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; perdita del grado per rimozione;
- **sanzioni disciplinari di corpo:** rimprovero, consegna e consegna di rigore.